

Prot. N. 1332/UM  
(da citare della risposta)

Roma lì, 4 giugno 2009

### CIRCOLARE N. 33

Al Ministero delle Politiche Agricole,  
Alimentari e Forestali  
- Dipartimento delle Filiere agricole ed  
Agroalimentari  
- Ispettorato Centrale per il Controllo  
delle Qualità dei prodotti  
agroalimentari  
Via XX Settembre, 20  
00187-ROMA

Agli Assessorati Agricoltura delle Regioni e  
Province Autonome  
LORO SEDI

All' Istituto Regionale della Vite e del Vino  
Viale Libertà, 66  
90100 PALERMO

All' Agenzia delle Dogane  
Via Mario Carucci, 71  
00143 ROMA

Alle Organizzazioni di categoria  
LORO SEDI

**Oggetto: Modifiche ed integrazioni alla Circolare n. 29 del 18 maggio 2009 – Distillazione  
alcool uso commestibile.**

A seguito del provvedimento MIPAAF n. 3211 del 9/04/2009 che ha modificato il valore dell'abbattimento della misura in questione, si rende necessario ridefinire i termini relativi al termine ultimo per la consegna del vino in distilleria ed alla presentazione delle domande di aiuto senza la presentazione di garanzia.

Il termine ultimo per la consegna del vino in distilleria, limitatamente ai produttori che intendono avvalersi della procedura ordinaria di pagamento, cioè senza la presentazione di garanzia, è fissato al giorno **12 giugno 2009**. Conseguentemente il termine di presentazione delle domande è fissato al giorno **22 giugno 2009**.

**Restano invariati** i termini indicati nella circolare n. 29 del 18.05.2009 per coloro che intendono richiedere il pagamento anticipato.

Al fine di semplificare le procedure istruttorie si ritiene necessario formalizzare convenzionalmente la parità tra le pesature espresse in quintali ed in ettolitri delle partite di vino conferite alla distillazione.

Si chiarisce, altresì, che il controllo “franco arrivo “ del prodotto da distillare da parte dell’Agenzia delle Dogane inerente la denaturazione del vino è di natura esclusivamente amministrativo-documentale (DOCO).

Così come disposto dal Decreto MIPAAF n. 1598 del 19.02.2008 deve essere eliminata al punto 7.1.1 della Circolare n. 29 del 18.05.2009 la frase “*ai sensi dell’art.2, par. 3 del Regolamento (CE) n.1282/01*”.

IL TITOLARE